



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 12/07/2023 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:

CATALANO SALVATORE, Presidente
BARRACO GIANFRANCO, Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice

in data 12/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 95/2023 depositato il 11/05/2023

proposto da

Daniela Santini - SNTDNL66E54E507V

Difeso da

Maurizio De Alexandris - DLXMRZ61A09C933D
Francesca Tomasoni - TMSFNC88B52E514Z

ed elettivamente domiciliato presso dealexandris@legalmail.it

Marcello Santini - SNTMCL70H28E507A

Difeso da

Maurizio De Alexandris - DLXMRZ61A09C933D
Francesca Tomasoni - TMSFNC88B52E514Z

ed elettivamente domiciliato presso dealexandris@legalmail.it

Antonio Santini - SNTNTN68E05E507C

Difeso da

Maurizio De Alexandris - DLXMRZ61A09C933D
Francesca Tomasoni - TMSFNC88B52E514Z

ed elettivamente domiciliato presso dealexandris@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - Corso Promessi Sposi 27/c 23900 Lecco LC

elettivamente domiciliato presso dp.lecco@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9PIPRD00071/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9PIPRD00071/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9PIPRD00071/2022 IRPEF-ALTRO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: in via preliminare sospendere l'efficacia dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 D. Lvo n. 546/1992; in via principale dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare l'atto impugnato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Resistente/Appellato: in via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per carenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; nel merito il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 *septies*, del D. Lvo n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I Sigg. SANTINI Marcello, SANTINI Daniela e SANTINI Antonio (di seguito anche ricorrenti), impugnano l'atto di intimazione di pagamento T9PIPRD00071/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecco (di seguito anche Ufficio), notificato al Sig. SANTINI Marcello in data 01.12.2022, alla Sig.ra SANTINI Daniela in data 03.12.2022 e al Sig. SANTINI Antonio in data 01.12.2022, contenente l'invito a provvedere in via solidale al pagamento della somma di € 60.228,89 di cui € 43.706,67 per imposte, € 16.494,97 per interessi ed € 26,25 per spese di notifica, nella loro qualità Eredi della Sig. PIRETTI Marisa, deceduta a Lecco il 10.03.2021.

Rappresentano i ricorrenti che la defunta non ha lasciato disposizione testamentarie, ragione per cui sono succeduti *ex lege* i figli, odierni ricorrenti i quali, in data 13 maggio 2021 hanno rinunciato all'eredità della loro madre davanti al Tribunale di Lecco e di conseguenza, avendo legittimamente

rinunciato all'eredità, i ricorrenti non sono Eredi di PIRETTI Marisa, perché è come se non fossero mai stati chiamati all'Eredità.

Ritenendo la sussistenza del *fumus* e tenuto conto che il pagamento della somma richiesta possa arrecare un grave danno trattandosi di impiegati e comunque di lavoratori dipendenti, chiedono in via preliminare sospendere l'efficacia dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 D. Lvo n. 546/1992; in via principale dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare l'atto impugnato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, controdeduce punto per punto come in atti e, ritenuto corretto il proprio comportamento e legittima la pretesa chiede in via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per carenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; nel merito il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 *septies*, del D. Lvo n. 546/1992.

All'udienza del 07.06.2023 la Corte, valutati i presupposti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*" rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e rinviava la causa per la decisione nel merito all'udienza del 12.07.2023, con spese al definitivo.

All'udienza odierna, le parti si riportano alle loro conclusioni. Quindi la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, decide nel senso che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio come la Giurisprudenza di legittimità ha sancito che "*il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (...), giacché il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione*" (Cassazione n. 15871/2020; Cassazione n. 21006/2021).

Il Contribuente destinatario di un atto giudiziario, notificato nella sua qualità di erede e che comunque abbia in precedenza rinunciato all'eredità, non può essere considerato legittimato a riceverlo per carenza di legittimazione passiva, a nulla rilevando la circostanza che la rinuncia all'eredità costituisca, in ogni caso, un atto sempre revocabile fino al decorso del termine di prescrizione.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato all'eredità in data 13.05.2021 (la circostanza risulta in atti), ovvero in data precedente alla notifica dell'atto impugnato avvenuta per il Sig. SANTINI Marcello in data 01.12.2022, per la Sig.ra SANTINI Daniela in data 03.12.2022 e per il Sig. SANTINI Antonio in data 01.12.2022.

Inoltre la rinuncia all'eredità, anche se proposta successivamente alla notifica di un avviso di accertamento (in questo caso, tuttavia, l'atto impugnato è un atto di intimazione di pagamento) è legittima, sempre che l'erede non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita della stessa ai sensi dell'art. 476 del Cod. Civ. (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4117/2017 del 16.10.2017).

Ciò detto, a parere di questo Collegio, nulla è dovuto dai ricorrenti in relazione alle passività della Madre, e quindi anche con riferimento al pagamento delle somme richieste con l'atto di intimazione impugnato.

La Corte quindi, ritenuta assorbita ogni altra questione preliminare e di merito e considerata reietta ogni altra istanza e deduzione eventualmente proposta dalle parti, decide di accogliere il ricorso, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre CUT.

Lecco 12 luglio 2023

IL PRESIDENTE

Salvatore catalano

IL GIUDICE RELATORE

Gianfranco Barraco